

COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - determinazione aliquote per l'anno 2024

L'anno duemilaventitre, addì **ventidue** del mese di dicembre alle ore **18.00** nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
	1	Pieragnoli Andrea	X	
	2	Pacchierotti Saverio	X	
	3	Quaglia Isabella	Х	
	4	Marzi Patrizia	X	
	5	Bersotti Francesco		Х
	6	Tegas Salvatore		X
	7	Bartali Paolo	X	

		Presenti	Assenti
8	Morandi Zaira	X	
9	Kovari Eva	Х	
10	Dini Dario	X	
11	Galoppi Luca	Х	
12	Muzzi Mario	X	
13	Verponziani Federico	X	
		11	2

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Gamberucci Roberto

Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

-	CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il:
	 □ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione □ avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità □ dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. … del … divenuta esecutiva il …
-	CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA il con delibera di Consiglio N
	IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Gamberucci Roberto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della versione integrale della seduta consiliare che risulta depositata agli atti su apposito supporto digitale;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATO che la Legge di bilancio per l'anno 2024 è ancora in fase di elaborazione e dovrà a sua volta essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene in ogni caso prioritario approvare il bilancio di previsione per l'anno 2024 entro il 31 dicembre 2023, per garantire agli Uffici un'immediata operatività nel 2024, riservando il possibile aggiornamento della propria manovra finanziaria, ove il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024 dovesse essere prorogato da parte del Legislatore e la Legge di bilancio 2024 ed i relativi provvedimenti collegati dovessero introdurre delle novità in materia di entrate locali tali da incidere sul bilancio di previsione approvato dal Comune;

CONSIDERATO che il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (cd. Decreto Crescita), ha introdotto numerose novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, modificando l'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e sancendo che «a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360»;

CONSIDERATO che, in attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha approvato il Decreto del 20 luglio 2021, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche di invio delle delibere e dei regolamenti delle entrate locali, prevedendo che, «al fine di

consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane deve avvenire utilizzando un formato elettronico che rispetti le specifiche tecniche di cui al relativo Allegato A», il quale stabilisce che «le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata, in formato PAdES con estensione .pdf»;

CONSIDERATO che ulteriori novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali sono state introdotte dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 756, il quale ha stabilito che, «a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione»;
- art. 1, comma 757, il quale ha stabilito altresì che «in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote»;
- art. 1, comma 764, secondo cui, «in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto»; art. 1, comma 767, come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b) L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), il quale ha stabilito che «le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n. 172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni ed avente ad oggetto l'«individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di

cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»;

CONSIDERATO che tale decreto prevede, in particolare, che:

- i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica prevista dalla stessa disposizione e con riferimento alle fattispecie ivi individuate;
- l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;
- la delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica, non è idonea a produrre effetti;

- la correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2024;

EVIDENZIATO che, nelle more di tale evoluzione normativa, l'art. 6 ter D.L. 29 settembre 2023 n. 132, convertito in L. 27 novembre 2023 n. 170, ha previsto il rinvio al 2025 dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con l'elaborazione del Prospetto e l'utilizzo dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

CONSIDERATO pertanto che – a fronte di tale proroga – le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2024 potranno essere approvate dal Comune con le precedenti modalità, senza obbligo di avvalersi dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende confermare, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le fattispecie imponibili/le aliquote IMU approvate per l'anno 2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 DEL 29/05/2023 e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente riportato si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria per quanto applicabili;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi;

VISTO l'esito della votazione, avvenuta a termini di Regolamento, con il seguente risultato:

Presenti n.11 Votanti n.11 Favorevoli n.10 Contrari n.1 (Noi ci Siamo) Astenuti n.-

DELIBERA

- 1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2024 secondo lo schema di seguito riportato, dando atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le aliquote approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione;
- 3. di approvare, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2024, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote dell'IMU, come di seguito riportate

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria (C/2, C/6 e C/7)	5,6 per mille
Aliquota ordinaria	10,10 per mille
Ulteriori pertinenze oltre la prima riferite all'abitazione principale	10,10 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,00 per mille
Terreni agricoli	0,00 per mille
Aree edificabili	10,10 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,60 per mille di cui 7,6 per mille riservato allo Stato
Unità immobiliari tenute a disposizione, non locate, non concesse in comodato gratuito e non utilizzate per attività imprenditoriali	10,60 per mille
Abitazione locata, con contratto regolarmente registrato e relative pertinenze	10,10 per mille
Abitazione locata a canone concordato, con contratto regolarmente registrato e relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria (C/2, C/6 e C/7)	7,575 per mille (75% dell'aliquota ordinaria del 10,10 per mille)
Abitazione uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato e relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria (C/2, C/6 e C/7) che vi stabiliscono la loro abitazione principale	10,10 per mille (con base imponibile ridotta del 50%)
Abitazione uso gratuito a terzi e relative pertinenze	10,10 per mille
Altri fabbricati – (C1-C3-A10)	8,6 per mille

- 4. di prendere atto delle riduzioni dell'imposta, come stabilite dalla legge:
 - a) riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi del comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019
 - b) riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC ai sensi del comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori

- 5. di prendere atto che ai sensi di legge l'agevolazione prevista per l'abitazione principale dei coniugi che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi si applica anche al caso in cui gli immobili siano situati in Comuni diversi e di stabilire che i proprietari debbano comunicare mediante l'apposita dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell'anno successivo ai comuni interessati l'immobile oggetto di beneficio per consentire gli opportuni controlli;
- 6. Di dare atto che l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata è assimilata all'abitazione principale;
- 7. di dare atto che la quota riservata allo Stato dal gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
- 8. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- 9. di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione, unitamente al rinvio di quello per l'adozione del bilancio di previsione 2024;
- 10. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019;
- 11. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, avvenuta a termini di Regolamento, con il seguente risultato:

Presenti n.11 Votanti n.11 Favorevoli n.10 Contrari n.1 (Noi ci Siamo) Astenuti n.

DELIBERA

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267.

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - determinazione aliquote per l'anno 2024

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanza:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Tiziana Rocchigiani

Lì, 15/12/2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Tiziana Rocchigiani

Lì, 15/12/2023

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Pieragnoli Andrea IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gamberucci Roberto

Pieragnoli Andrea	Dr. Gamberucci Roberto				
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)					
- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia e pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal	del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la				
Addi	IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO DR. PARRI FRANCESCO				